C. 2500

(DL 34/2020 "RILANCIO")

Riformulazioni TITOLO I
(Artt. da 1 a 23)

28 giugno 2020

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7 bis: " Nel rispetto dei tetti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone dovute alla pandemia da Covid 19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo psicologo di cui alla legge n. 56/89, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore.

1.9 Di Lauro pag 1

~~Riformulazione n. 1.79~~

1.97 Frate pag 9

27/6/2020 1.79 Siani pag 10

ore 20

AC 2500

Riformulazione Emendamento 1.83 : pag 3
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4 bis "*Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un Atto di intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale e ad enti del terzo settore no profit. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di comunità.*".

Conseguentemente al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: "*Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro* " con le seguenti: " *Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4 bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni per la sperimentazione di cui al comma 4 bis.*". Inoltre al comma 11, penultimo periodo, sostituire le parole: "*Per le finalità di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro*" con le seguenti: "*Per le finalità di cui ai commi 4, 4 bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni per la sperimentazione di cui al comma 4 bis. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4 bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti.*".

27/6/2020
ore 20 Rg

AC 2500

1.12 Nappi pag 4

EMENDAMENTO 2.33 Rizzo Nervo pag 17

Riformulazione

1. *All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1-*ter*. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-*bis* hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto Superiore di Sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del Covid-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma vengono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza del dato.

1-*quater*. Agli adempimenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, l'Istituto Superiore di Sanità, le regioni e le province autonome **provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

27/6/2020

Ro 20

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologico presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnicoscientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, ~~adotta~~ **propone al Ministero della salute l'adozione di** linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socioeducativo, socio-occupazionale o socioassistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. ~~Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate~~ **La proposta di cui al comma 1 è formulata** nel rispetto dei seguenti principi: a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1; b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio; c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento; d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi; e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

~~3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle for- niture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19~~.

4.L'attuazione del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanze pubblica.

RIFORMULAZIONI 1. 018. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

pag 15

2/6/2020

22 20

25

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, lettera b) le parole: «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».

b) al comma 11-bis l'ultimo periodo è soppresso

1.08 RIFORMULAZIONE

1.03 Fattina pag 16
2.037 Cecconi pag 21
2.43 Ubaldo Pagano pag. 22
10.05 Damino pag 43
10.07 Nesci pag 43

27/06/2020

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: Art. 1-bis

"Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 ***agosto*** *1999, n.368, nonché al fine di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente".*

RIFORMULAZIONE 1. 010. Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane pag 16

27/6/2020

ore 20

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli **enti e** le aziende del servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui dall'articolo 11 del decreto legge del 30 aprile 2019, n.35, convertito, con modificazioni, in legge n. 60/2019, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C , valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

RIFORMULAZIONE 2. 31. Pastorino, Fornaro, Orlando pag 19

27/6/2020

re 20

AS

All'articolo 2, comma 6, lettera b), aggiungere dopo le parole "*21 maggio 2018.* " le parole " A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate ad incrementare i fondi incentivanti le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate ad incrementare i fondi incentivanti."

Riformulazione 2.1 Comaroli pag 20

27/6/2020

ore 20

All'articolo 2, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico privato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

RIFORMULAZIONE 2.15 MANCINI Pag 22

27/6/2020

TR 20

5.06 riformulato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della legge 24 dicembre 2007, *n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge* 11 gennaio 2018, *n. 3, che abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza COVID-19".*

5.06 Boldi pag 38

27/6/2020

5.08 riformulato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. A decorrere dell'anno accademico 2021/2022, è istituita la Scuola di specializzazione in «Medicina e Cure Palliative» per i laureati in medicina e chirurgia.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della Scuola di specializzazione istituita ai sensi del presente articolo.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori della Scuola di specializzazione in Pediatria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, **valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ~~ai sensi dell'articolo 265~~.** mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

5.08 Trizzino Pag. 39 27/6/2020 ore 20

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. "A far data dal 1° ottobre 2020 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, **senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale,** con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.".

Riformulazione emendamento ~~8.1, 8.2 e 8.3~~

*8.1 Trizzino pag 40
*8.2 Semmato pag 41
*8.3 Mandelli pag 41

27/6/2020
ore 20

AC 2500

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Agenzia italiana del farmaco con propria determina individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, ivi inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.".

RIFORMUILAZIONE 8. 4. De Filippo.

27/6/2020

ore 20

Art. 10

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole*: degli esercenti le professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , della professione di assistente sociale.

~~*Conseguentemente, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente*: a-*bis*) all'articolo 22-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.~~

10. 14. ***(nuova formulazione)*** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

pag. 42

28/6/2020
ore 12,30
PS

18.0.1 riformulato

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis. (rifinanziamento Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016 n. 122)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016 n. 122 è integrato di 3 milioni di euro. A tal fine, per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ***come rifinanziato dall'articolo 265 comma 5 del presente decreto."***

Boldrini, Martinciglio, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Bar-zotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancelleri, Ca-rinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Fitzgerald Nissoli, Frate, Giordano, Gri-baudo, Muroni, Noja, Occhionero, Pa-piro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Pro-copio, Emanuela Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Vil-lani.

18.01 Boldrini pag 49

27/6/2020
22 20
18

RIFORMULAZIONE EMENDAMENTO 19.7

All'articolo 19, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-*bis*. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione universitaria, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3-*ter*. In ragione della eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.»

19.7 Pagani pag 49

27/6/2020

02.20